



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 1/2023 R.G. fallimenti

Il giudice delegato

Nr. 01/2023 R.G.fallimenti

Tribunale di Pavia

Il tribunale di Pavia in composizione collegiale riunito nella persona dei dottori:

E. Rizzi presidente delegato

F.P. Claris Appiani giudice

F. Rocca giudice

nella procedura di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII iscritta il

26.06.2023 su ricorso depositato dalla srl con l'avv.

Giovanni Caly;

all'esito dell'udienza in data 05.06.2024;

a scioglimento della riserva;

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 25-SEXIES 6 COMMA CCII

Rilevato:



- Che la Commissione per la Regione Lombardia costituita presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi ha dichiarato aperta la procedura di Negoziazione assistita, nominando in qualità di Esperto Negoziatore il dr
- Che in data 4 maggio 2022 sono state chieste le misure protettive ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.L.gs. n.14/2019 al Tribunale di Pavia rubricando la procedura stessa al R.G. 2258/2022 e nominando Giudice Delegato il dr Erminio Rizzi.
- Che lo stesso, con ordinanza del 24.06.2022, disponeva le misure protettive di cui all'art. 18 del CCII per la durata di 120 giorni.
- Che in data 18 ottobre la società ha chiesto la proroga delle misure protettive allegando alla richiesta la relazione dell'esperto.
- Che il Tribunale ha concesso la proroga di dette misure con ordinanza del 26.10.2022.
- Che la società ha inoltre chiesto in data 18.10.2022 la prosecuzione della procedura ai sensi dell'art. 17 co 7 del CCII6 con parere favorevole dell'esperto.
- Che in data 27.04.2023 l'esperto ha depositato la relazione finale ai sensi dell'Art. 17 comma 8 del nuovo CCII presso la CCIAA e il Tribunale di Pavia.
- Che in data 30.06.2023 Il Tribunale di Pavia, a seguito di presentazione di domanda di concordato semplificato da parte della società, ha chiesto, oltre al deposito della relazione finale, il deposito del parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e delle garanzie offerte.
- Che in data 25.07.2023 l'esperto dr ha depositato ex art. 25 sexies comma 4 CCII il proprio parere positivo.
- Che in data 26.10.2023 a seguito di interlocuzioni preliminari con l'ausiliario nominato dal giudice dr Massimo Mustarelli la ricorrente ha depositato un ricorso per la modifica della proposta concordataria nel concordato semplificato.



TRIBUNALE DI PAVIA

- Che in data 17.11.2023 e 21.11.2023 l'ausiliario del giudice e l'esperto hanno depositato nuovi favorevoli pareri tenendo conto anche delle modifiche apportate dalla ricorrente alla proposta.
- Che nei termini previsti sono state depositate 5 opposizioni all'omologa, dai creditori.

Avv.

Dott.

Agenzia Entrate

Condominio

S.p.a.

- Che Successivamente, a seguito di notifica successiva richiesta dal Tribunale per integrare il contraddittorio con tutti i creditori sono state depositata altre 2 opposizioni:

Comune di

Servizi S.r.l.

- Che nel giudizio si è costituito anche il creditore AMCO, principale creditore di aderendo alla proposta concordataria.
- Che in data 04.06.2024, come richiesto dal tribunale, l'ausiliario dr Mustarelli ha depositato il proprio parere finale.

OSSERVA

Secondo le più accreditate teorie sul nuovo istituto di risoluzione della crisi mentre il concordato liquidatorio ordinario è procedura concorsuale negoziata coi creditori, il concordato semplificato si connota come procedura imposta essendosi la fase della negoziazione già districata dinanzi all'esperto con esito negativo. L'anima di concordato imposto che contraddistingue il semplificato lo rende quindi procedura autonoma, non mera variante del concordato preventivo



ordinario, tuttavia la logica di fondo rimane orientata alla tutela primaria dei diritti dei creditori.

Sotto questo profilo, data la natura di procedura imposta e considerato che, in caso di concordato semplificato liquidatorio al ricorrente è data la non trascurabile possibilità di derogare al limite del 20 % nella percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, allo scopo che la procedura non si trasformi in un espediente per evitare l'apertura della liquidazione giudiziale, al contempo evitando di sottostare alle restrizioni imposte dal concordato preventivo liquidatorio, ritiene il collegio che il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato debba essere particolarmente rigoroso con riferimento sia ai requisiti di ammissibilità dell'istituto sia al giudizio di omologa.

Venendo al caso in esame nel proprio parere finale l'esperto nominato dal giudice si è così testualmente pronunciato sulla proposta:

La proposta formulata dalla società assicura un'utilità a tutti i creditori, seppur di entità minima oggetto di numerose contestazioni.

Con riferimento al confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale, non si ritiene che la proposta arrechi pregiudizio ai creditori, che in percentuale otterrebbero una soddisfazione maggiore dal concordato semplificato

L'esito del confronto non si ritiene venga modificato dalla possibilità di esperire azioni recuperatorie nei confronti degli amministratori per le somme che sono state corrisposte in pendenza di procedura negoziata relative ad anni precedenti e ciò in quanto la medesima azione, così come altre azioni risarcitorie, possono essere attivate anche in corso di concordato semplificato.

La proposta rispetta l'ordine delle cause di prelazione anche se, come indicato nei capitoli riservati alle opposizioni, le spese in prededuzione dovrebbero essere superiori rispetto a quelle indicate nel piano sia per imposte che per spese condominiali. Inoltre, le spese privilegiate sono da incrementare del maggior credito esposto da Servizi S.r.l. di oltre 300.000 euro.



Il piano di liquidazione si ritiene fattibile, pur con l'aleatorietà intrinsecamente connessa alle condizioni del mercato immobiliare, all'utilizzo per la stima dell'attivo del valore di mercato in luogo dei più prudentziali Quick sale value o judicial value e alla riduzione che dovranno subire sia i creditori ipotecari o beneficiari della sussidiarietà immobiliare per l'incremento delle spese in prededuzione.

Tuttavia, l'ausiliario ha ritenuto opportuno segnalare alcune criticità della proposta che di seguito si riportano:

Si segnalano altri aspetti che sono emersi nel presente parere a cui si ritiene di dare evidenza nel capitolo conclusivo in considerazione del rilievo che essi possono assumere.

Immobili

L'immobile in comune di Pavia venduto il data 9/3/2023 per 130.000 euro risulta ancora incluso nella valorizzazione dell'attivo immobiliare. Considerato che per 75.000 euro è stato saldato il debito del creditore ipotecario, si ritiene che anche detto debito non sia stato rettificato.

Gli immobili liberi da ipoteca che sono asserviti al soddisfacimento dei creditori privilegiati in forza della sussidiarietà immobiliare dovrebbero essere i terreni in San Martino Siccomario censiti al foglio 12 part. 98 – 99, dei quali si è avuto modo di verificare l'assenza di ipoteche. Detti terreni hanno un valore nella perizia dell'Ing. Locatelli di € 55.243 a fronte di un'indicazione nel piano di € 49.666 che tiene conto della detrazione della quota di spese prededucibili imputabili a tale attivo.

Il valore di detti terreni secondo la perizia REAG è 42.000 euro (quick sale 37.800 – Judicial 33.600) e quindi applicando per omogeneità tali valori per le somme a disposizione dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2776 c.c. queste sarebbero inferiori.

Cessioni immobiliari a prezzi differenti da quelli del piano

Eventuali differenze di allocazione delle ipoteche rispetto a quanto indicato dalla società potranno originare un trasferimento delle risorse attribuite tra i creditori che beneficino di privilegio immobiliare, non modificando la struttura della domanda. Parimenti, incassi derivanti dalle vendite differenti da quelli indicati da Yard Reaas S.p.a. per il prezzo di mercato e assunti dalla società come valore dell'attivo, avranno evidentemente l'effetto di modificare la percentuale di soddisfazione dei creditori



ipotecari e di quelli che beneficiano della sussidiarietà sui beni immobili ai sensi dell'art. 2776 cc.

Carenza del fondo rischi e affidabilità del piano

E' da vari opposenti contestata la carenza del fondo rischi stanziato per soli 35.000 euro, circostanza che viene indicata come mancanza di affidabilità del piano.

Dall'analisi effettuata delle circostanze note vi sono oneri in prededuzione che matureranno nel corso della procedura di circa 24.000 euro all'anno per l'IMU del comune di Bornasco a partire dalla data della domanda, oltre alle spese condominiali da determinare in funzione dell'epoca di cessione degli immobili.

Anche le spese in privilegio risultano maggiori rispetto a quelle indicate nel piano per i compensi del legale Nostro di € 16.138 e per il credito di Servizi sottostimato di oltre 300.000.

Viene segnalato inoltre che anche le eventuali spese di soccombenza nelle cause in cui si è costituita la società non trovano copertura nel fondo rischi.

Incompletezza della documentazione

Gli opposenti evidenziano che la domanda presentata non ha il corredo di tutta la documentazione prevista nell'art. 39 sussiste, mancano alcuni allegati previsto dal CCII.

Violazione della buona fede e correttezza

Gli opposenti segnalano alcune circostanze di violazione della buona fede tra cui l'avvenuto pagamento di compensi agli amministratori per euro 3.500 e il pagamento degli arretrati ai condomini per complessivi 5.063,00 che non risultano effettuati nel rispetto delle cause di prelazione.

Sulla base di tali ultime osservazioni ritiene il giudice che la domanda non possa essere ammessa sia per il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda che per le carenze del piano evidenziate dall'esperto.

Anzitutto occorre considerare che il piano, in relazione al quale il collegio è chiamato a formulare il proprio giudizio di ammissibilità e omologa, non è quello depositato il 26.06.2023, quindi nel rispetto del termine di 60 gg previsto dal primo



comma dell'art. 25-sexies CCII¹ ma quello depositato il successivo 26.10.2023 quindi decisamente oltre il termine indicato.

In proposito la ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha citato due precedenti giurisprudenziali di merito² dei tribunali di Mantova e di Pavia che tuttavia il collegio ritiene non pertinenti al caso in esame.

Quanto al decreto di ammissibilità del Tribunale di Mantova, questo precedente si riferisce ad un caso in cui la domanda integrativa è stata purtuttavia depositata nel rispetto del termine dei 60 gg mentre, per quanto riguarda il decreto Tribunale di Pavia, questo si riferisce a una procedura di concordato minore che, in quanto procedura negoziale e non imposta, non risulta assimilabile al concordato semplificato.

Sulla base di queste brevi considerazioni la domanda di concordato deve essere considerata come depositata tardivamente.

Sempre nel solco del mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda, occorre altresì considerare che, come fatto notare da alcuni dei creditori dissenzienti, non risulta rispettato l'obbligo di contestuale deposito dei documenti previsti dall'art. 39 CCII sempre richiamato dal primo comma dell'art. 25-sexies CCII.

Difatti anche tenendo conto del successo deposito integrativo della documentazione del 27.06.2023 risultano mancanti all'appello i seguenti documenti:

- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 secondo comma CCII compiuti nel quinquennio;
- il registro acquisti e vendite degli ultimi tre anni;
- la certificazione contributiva INPS/Cassa Edile;

¹ decorrente dal 27.04.2023 e scadente il 26.06.2023

² Tribunale di Mantova, decreto in data 06.07.2023 e Tribunale di Pavia, decreto in data 14.02.2023



- risultanze documentali che hanno caratterizzato il compimento di atti di straordinaria amministrazione dei quali è stato informato l'esperto negoziatore ex art. 21 CCII e ancora quelli scaturenti dalle autorizzazioni ex art. 22 CCII.

Osserva il collegio come sono da condividere i rilievi dei creditori oppositori che hanno sottolineato come il mancato integrale e tempestivo deposito obbligatori si sia negativamente riverberato sulla possibilità dei creditori concorsuali di poter effettuare un approfondito esame della situazione economico-finanziaria della ricorrente ai fini dell'assunzione delle proprie rispettive determinazioni in ordine all'omologa del concordato.³

Passando comunque anche all'esame della proposta presentata, il tribunale concorda pienamente con la decisione citata in nota 3 quando ribadisce che i termini della proposta debbono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza e ambiguità pena l'irritualità della proposta del piano.

In proposito vengono in rilievo le varie criticità segnalate dell'ausiliario nell'ultimo e riportato paragrafo della propria relazione dedicato alle *Altre considerazioni conclusive*.

E così, i rilievi dell'ausiliario in merito ai prezzi differenti da quelli del piano che potrebbero derivare dalla vendita degli immobili avrebbero l'effetto di modificare la percentuale di soddisfazione dei creditori ipotecari e di quelli che beneficiano della sussidiarietà sui beni immobili di cui all'art. 2776 cc.

Parimenti, la notevole mole del contenzioso che si prospetta all'orizzonte della debitrice (si vedano in proposito i numerosi rilievi degli oppositori sulla entità dei rispettivi crediti)⁴ stride con la previsione di un fondo rischi stanziato per soli

³ cfr in merito anche Tribunale di Milano, sent. n. 24/2024 rep. 24/2024 del 09.01.2024

⁴ il cui accertamento esula dai compiti di questo tribunale, non essendo previsto nel concordato semplificato il voto dei creditori, e che sfocerà verosimilmente nell'incardinazione di altrettanti giudizi di cognizione



35.000 euro, importo del tutto insufficiente già in relazione alle sole poste segnalate dall'ausiliario del giudice. E' evidente che una tale misura della insufficienza renda del tutto improbabile che saranno rispettate le sia pur minime percentuali di soddisfacimento prospettate nel piano.

Già sulla base dei prospettati rilievi ritiene il tribunale che il piano presentato non possa essere omologato.

In subordine, _____ srl in ricorso ha chiesto al tribunale di dichiarare l'apertura della Liquidazione Giudiziale richiesta che è stata portata anche dai creditori oppositori ADER, condominio Residenziale Villa Serafina e Comune di San Martino Siccomario. L'apertura della Liquidazione Giudiziale verrà disposta con separata sentenza da iscrivere sul registro Liquidazioni Giudiziali.

PQM

il tribunale in composizione negoziale

RESPINGE la domanda di omologa del concordato.

MANDA la cancelleria per le iscrizioni e annotazioni al Registro delle Imprese.

Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2024.

Pavia, lunedì 8 luglio 2024

Il Presidente
Erminio Rizzi